

Condizioni generali d'assicurazione responsabilità civile privata SelfProtect

RC

RCGA01-I5 – edizione 01.01.2022

Indice

Art. 1	Assicuratore che assume il rischio	Art. 19	Esclusioni generali
Art. 2	Condizioni di adesione	Art. 20	Estensioni opzionali della copertura
Art. 3	Proposta d'assicurazione	Art. 21	Pagamento dei premi
Art. 4	Sottoscrizione del contratto e inizio della copertura assicurativa	Art. 22	Diffida, messa in mora ed esecuzione
Art. 5	Reticenza	Art. 23	Modifica della tariffa dei premi
Art. 6	Periodo d'assicurazione	Art. 24	Adeguamento delle condizioni d'assicurazione
Art. 7	Durata e disdetta del contratto d'assicurazione	Art. 25	Notifica di un sinistro
Art. 8	Fine del contratto d'assicurazione	Art. 26	Obblighi in caso di sinistro
Art. 9	Scopo dell'assicurazione / coperture a scelta	Art. 27	Violazione degli obblighi in caso di sinistro
Art. 9a	Tipo d'assicurazione	Art. 28	Gestione dei casi di sinistro
Art. 10	Rischi assicurati	Art. 29	Cessione e costituzione in pegno delle prestazioni
Art. 11	Prestazioni e somma d'assicurazione assicurate	Art. 30	Rivalsa contro la persona assicurata
Art. 12	Franchigia	Art. 31	Obbligo di informare
Art. 13	Validità territoriale e temporale	Art. 32	Obbligo di diligenza
Art. 14	Persone assicurate	Art. 33	Comunicazioni
Art. 15	Qualità assicurate	Art. 34	Prescrizione e decadenza
Art. 16	Casi particolari assicurati	Art. 35	Trattamento dei dati personali della persona assicurata
Art. 17	Colpa grave di una persona assicurata	Art. 36	Giurisdizione e foro competente
Art. 18	Insolvenza finanziaria del responsabile	Art. 37	Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie
		Art. 38	Disposizioni legali

Art. 1 Assicuratore che assume il rischio

1. La gestione dell'assicurazione responsabilità civile privata è assunta dal Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA (qui di seguito GMA SA).
2. La VAUDOISE GENERALE, Compagnia d'Assicurazioni SA, Avenue de Cour 41, 1007 Losanna (qui di seguito l'«assicuratore») assume il rischio e gestisce i sinistri.

Art. 2 Condizioni di adesione

Tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera possono chiedere l'adesione all'assicurazione responsabilità civile privata.

Art. 3 Proposta d'assicurazione

1. L'invio della proposta d'assicurazione non costituisce una domanda d'offerta, bensì una dichiarazione formale della persona proponente a GMA SA di voler stipulare un contratto d'assicurazione responsabilità civile privata. La persona proponente è vincolata a GMA SA, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), ossia per quattordici giorni.

2. La persona proponente può revocare la proposta al massimo entro 14 giorni dal suo invio. Tale termine è rispettato, se la persona proponente consegna la revoca all'assicuratore conformemente all'articolo 33 delle CGA o consegna il suo avviso di revoca alla posta entro l'ultimo giorno del termine.
3. Se la proposta proviene dall'assicuratore, la persona contraente può revocare il contratto al massimo entro 14 giorni da quando ha accettato la proposta.
4. La proposta è formulata mediante il modulo messo a disposizione da GMA SA. La persona proponente deve rispondere in modo completo e veritiero a tutte le domande che figurano nella proposta d'assicurazione. È inoltre responsabile della conformità alle sue indicazioni delle risposte fornite da una terza persona o da un intermediario. La persona proponente deve autorizzare i terzi a consegnare a GMA SA tutta la documentazione e le informazioni di cui ha bisogno.
5. GMA SA si riserva il diritto di accettare o di rifiutare la proposta d'assicurazione, senza dover motivare la sua decisione.

Art. 4 Sottoscrizione del contratto e inizio della copertura assicurativa

1. Il contratto d'assicurazione è sottoscritto non appena GMA SA comunica alla persona proponente che accetta la sua proposta.
2. La copertura assicurativa inizia alla data d'entrata in vigore confermata nella polizza d'assicurazione.

Art. 5 Reticenza

1. Se, quando ha risposto alle domande, la persona contraente ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere (reticenza), GMA SA ha il diritto di disdire il contratto entro quattro settimane da quando è venuta a conoscenza della reticenza.
2. La disdetta ha effetto dal momento in cui è recapitata alla persona contraente. L'assicuratore ha diritto al rimborso delle prestazioni concesse per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza.
3. Il diritto dell'assicuratore a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo dieci anni dalla nascita di tale diritto.

Art. 6 Periodo d'assicurazione

1. Il periodo d'assicurazione corrisponde a un anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. In caso di sottoscrizione del contratto durante un anno civile, il primo periodo d'assicurazione va dalla data d'entrata in vigore confermata nella polizza d'assicurazione, fino alla fine dell'anno civile.

Art. 7 Durata e disdetta del contratto d'assicurazione

1. Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza. Alla fine di tale durata, se non viene disdetto, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno.
2. Il contratto può essere disdetto individualmente dalla persona contraente o da GMA SA per la data di scadenza contrattuale indicata nella polizza e, in seguito, con un preavviso di tre mesi.
3. Dopo ogni sinistro per il quale l'assicuratore versa una prestazione, la persona contraente ha il diritto di disdire il contratto al più tardi entro dieci giorni dopo essere venuta a conoscenza del pagamento del sinistro. Se la persona contraente disdice il contratto, l'assicurazione cessa di produrre i suoi effetti quattordici giorni dopo la notifica della disdetta a GMA SA. GMA SA conserva il suo diritto al premio per il periodo d'assicurazione in corso se la persona contraente disdice il contratto durante l'anno che segue l'entrata in vigore della copertura assicurativa. Negli altri casi, il premio è dovuto solo fino alla fine del contratto.
4. Dopo ogni sinistro per il quale l'assicuratore versa una prestazione, GMA SA ha il diritto di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento del sinistro. Se GMA SA disdice il contratto, l'assicurazione cessa di produrre i suoi effetti quattordici giorni dopo la notifica della disdetta da parte di GMA SA.

5. Resta riservato il diritto di GMA SA di disdire il contratto in caso di frode o di tentata frode.
6. Il diritto di disdetta per violazione dell'obbligo d'informazione da parte di GMA SA prima della sottoscrizione del contratto cessa quattro settimane dopo che la persona contraente è venuta a conoscenza della violazione e delle informazioni, al più tardi tuttavia due anni dopo la violazione. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene a GMA SA.
7. In caso di riduzione del rischio ai sensi dell'articolo 28a LCA, la persona contraente può, con preavviso di un mese, disdire il contratto o chiedere la riduzione tariffaria corrispondente. Se GMA SA rifiuta di ridurre il premio o se la persona contraente non è d'accordo con la riduzione tariffaria proposta, quest'ultima può disdire il contratto con preavviso di un mese dalla comunicazione da parte di GMA SA.
8. La persona contraente o l'assicuratore può disdire il contratto in qualunque momento, in caso di giusti motivi ai sensi dell'articolo 35b LCA.
9. Se il contratto d'assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto fino al momento della disdetta del contratto.
10. La persona contraente deve notificare la sua disdetta conformemente all'articolo 33 delle presenti condizioni generali.

Art. 8 Fine del contratto d'assicurazione

Il contratto d'assicurazione si estingue:

- a. al momento della disdetta;
- b. se GMA SA recede dal contratto in seguito al mancato pagamento dei premi conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LCA;
- c. in caso di trasferimento del domicilio all'estero, alla data di partenza notificata al comune o al cantone.

Art. 9 Scopo dell'assicurazione / coperture a scelta

1. L'assicurazione copre la responsabilità civile in cui incorrono le persone assicurate.
2. L'assicurazione responsabilità civile privata può essere stipulata per una «singola persona» o per una «famiglia».
3. L'assicurazione responsabilità civile privata prevede due livelli di copertura (modulo di base):
 - Livello basic;
 - Livello plus.
4. Il Livello plus può essere completato con le opzioni «Danni causati ai veicoli di terzi», «Cavalli e/o pony noleggiati o in prestito», «Cacciatore», «Aeromodelli».

Art. 9a Tipo d'assicurazione

1. La copertura d'assicurazione rientra nella categoria di assicurazioni di danni.
2. Le coperture d'assicurazione che rientrano nella categoria di assicurazioni di danni rimborsano i costi del danno effettivo subito, fino a concorrenza delle prestazioni assicurate.

Art. 10 Rischi assicurati

1. L'assicuratore protegge le persone assicurate contro le pretese formulate da terzi in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile in caso di:
 - lesioni corporali (morte, ferite o altri danni alla salute di persone);
 - danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose, oppure morte, ferimento o perdita di animali);
 - danni economici risultanti da una lesione corporale o da un danno materiale arrecato alla persona lesa.
2. La polizza d'assicurazione menziona l'estensione della copertura, le franchigie e le somme d'assicurazione scelte. La copertura si estende a tutti gli atti della vita privata.

Art. 11 Prestazioni e somma d'assicurazione assicurate

1. In seguito a un sinistro assicurato, l'assicurazione copre:
 - i risarcimenti di danni dovuti;
 - la difesa delle persone assicurate contro le pretese ingiustificate;
 - le spese di perizia, legali e di giustizia;
 - le ripetibili assegnate alla controparte;
 - le spese di prevenzione appropriate effettuate per scongiurare un pericolo, quando, in seguito a un sinistro imprevisto, il verificarsi di un danno assicurato è imminente. Non sono tuttavia assicurate le spese di sgombero della neve e di eliminazione del ghiaccio.
2. Queste prestazioni sono limitate dalla somma d'assicurazione menzionata nella polizza al momento in cui è stato causato il sinistro.
3. La somma d'assicurazione è una garanzia unica per anno assicurativo. È pagata solo una volta per l'insieme dei danni, delle spese di prevenzione dei danni e di altre spese eventualmente assicurate che si verificano nel corso di uno stesso anno assicurativo.
4. Se l'ammontare del danno è superiore alla somma d'assicurazione convenuta, le spese sono pagate prioritariamente.
5. Il totale dei danni e delle misure preventive assicurate concernenti la stessa causa è considerato un solo sinistro, a prescindere dal numero di danneggiati.

Art. 12 Franchigia

1. Per il modulo di base, la persona contraente ha la possibilità di scegliere le varianti seguenti:
 - senza franchigia;
 - franchigia di Fr. 200.–;
 - franchigia di Fr. 500.–;per evento.
2. La franchigia scelta per il modulo di base si applica anche alle opzioni «Cavalli e/o pony noleggiati o in prestito», «Cacciatore» e «Aeromodelli».
3. Per l'estensione opzionale «Danni causati ai veicoli di terzi», la franchigia applicabile per evento dipende da quella scelta per il modulo di base secondo la tabella seguente.

Modulo di base	Opzione «Danni causati ai veicoli di terzi»
Senza franchigia	Franchigia di Fr. 200.–
Franchigia di Fr. 200.–	Franchigia di Fr. 500.–
Franchigia di Fr. 500.–	Franchigia di Fr. 1'000.–

4. Le franchigie si applicano a tutte le prestazioni versate dall'assicuratore, comprese le spese di difesa contro pretese ingiustificate.

Art. 13 Validità territoriale e temporale

1. L'assicurazione è valida in tutto il mondo per i danni che si verificano nel corso della durata del contratto.
2. Se la persona contraente trasferisce il proprio domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue alla data notificata al comune o al cantone.

Art. 14 Persone assicurate

1. Se si stipula l'assicurazione per «singola persona», le persone assicurate sono:
 - la persona contraente;
 - i minorenni che soggiornano temporaneamente da lei;
 - il personale domestico che non vive nella sua stessa economia domestica, nel quadro di un lavoro effettuato per lui. Sono tuttavia escluse le rivalse esercitate da terzi contro queste persone.
2. Se si stipula l'assicurazione per «famiglia», le persone assicurate sono:
 - la persona contraente e tutte le persone che vivono nella sua stessa economia domestica o che ritornano regolarmente il fine settimana. La responsabilità delle persone assicurate è coperta anche se vivono temporaneamente (al massimo dodici mesi) fuori dall'economia domestica per ragioni di studio, apprendistato, vacanza o viaggio;
 - il personale domestico che non vive nella sua stessa economia domestica, nel quadro di un lavoro effettuato per lei. Sono tuttavia escluse le rivalse esercitate da terzi contro queste persone.

Art. 15 Qualità assicurate

1. **Le persone assicurate beneficiano di una copertura assicurativa per tutti gli aspetti della vita privata, in particolare in qualità di:**
 - a. **Capofamiglia**
Per i danni dei quali una persona assicurata risponde come capofamiglia secondo le disposizioni legali.
 - b. **Padrone di casa**
Per i danni che il personale domestico o gli aiutanti occasionali causano a terzi nello svolgimento del proprio lavoro.
 - c. **Sportivo amatoriale**
L'assicurazione comprende la responsabilità civile risultante dalla pratica di sport a livello amatoriale.

d. Utilizzatore di velocipedi e di veicoli equiparati

L'assicurazione copre la responsabilità civile risultante dall'utilizzo di velocipedi e di veicoli equiparati.

e. Conducente di veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate e di motocicli di terzi

Sono assicurate le pretese seguenti:

- la parte dell'indennità eccedente la somma d'assicurazione responsabilità civile del veicolo a motore o del motociclo utilizzato (assicurazione complementare);
- la perdita del bonus dell'assicurazione responsabilità civile calcolata in base al numero di anni necessari, a decorrere dal sinistro, per raggiungere il grado di premio valido prima dell'incidente. L'indennità per la perdita del bonus non è versata se l'assicuratore rimborsa le spese del sinistro all'assicuratore responsabilità civile del veicolo a motore o del motociclo.

Non sono tuttavia assicurate:

- le franchigie contrattuali;
- le rivalse derivanti dalle assicurazioni stipulate per il veicolo a motore o il motociclo in questione;
- le pretese per i danni occasionati su tragitti non autorizzati dalla legge o dal titolare del veicolo;
- le pretese per danni verificatisi in occasione di gare di velocità, rally o altre competizioni simili, comprese le corse di allenamento e la guida sul percorso o il circuito;
- le pretese per danni verificatisi negli Stati Uniti o in Canada.

f. Cavaliere

L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate per danni causati a terzi in occasione di sport equestri, di concorsi ippici, di prove di addestramento e di corse, compresi gli allenamenti.

Non sono tuttavia incluse in questa copertura le pretese per i danni causati a cavalli e pony in affitto o presi a prestito, compresi l'equipaggiamento e l'attacco (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 20 capoverso 2 delle CGA).

g. Detentore di animali

L'assicurazione copre la responsabilità civile dei detentori di animali nella misura in cui questi animali non sono animali da reddito. Sono inoltre assicurate senza controprestazione le persone incaricate da una persona assicurata di custodire temporaneamente i suoi animali per i danni causati da questi ultimi.

Non è inclusa in questa copertura la responsabilità civile della persona assicurata che contravviene agli obblighi che le incombono in virtù delle prescrizioni ufficiali o legali sulla detenzione di animali.

h. Militare, membro della protezione civile e pompieri

L'assicurazione copre la responsabilità delle persone assicurate in qualità di membro dell'esercito svizzero, della protezione civile e di un servizio pubblico di pompieri.

La copertura è esclusa in caso di conflitti armati e di disordini di ogni genere.

2. Proprietario di abitazioni

a. Principio

L'assicuratore accorda una copertura assicurativa in quanto proprietari delle abitazioni seguenti in Svizzera, nella misura in cui una delle persone assicurate vi abiti (a esclusione del personale domestico), fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta:

- case individuali o stabili locativi (max tre abitazioni), compresi gli stabili annessi quali depositi, autorimesse, serre ecc.;
- residenze secondarie a un solo appartamento o casa mobile installata permanentemente, non immatricolata, e utilizzata solo come abitazione.

La copertura si estende anche alle installazioni che appartengono all'abitazione, a fondi e alla porzione di strada d'accesso privata. In caso di diritto di superficie, è pure assicurata la responsabilità del proprietario del terreno.

b. Proprietario di cisterne

La responsabilità derivante dalla proprietà di cisterne e recipienti analoghi è pure assicurata. La persona assicurata deve provvedere affinché la manutenzione di questi impianti sia eseguita conformemente alle prescrizioni in vigore; le riparazioni necessarie devono essere immediatamente eseguite da specialisti del ramo.

Non sono tuttavia incluse in questa copertura le spese provocate:

- dalla constatazione di fughe;
- dallo svuotamento e il riempimento;
- dalle riparazioni e le trasformazioni degli impianti.

c. Proprietario per piano (proprietari di appartamenti)

L'assicuratore copre le pretese per i danni la cui origine si trova:

- nelle parti dell'immobile attribuite in esclusiva alla persona assicurata (proprietario del piano). La copertura è limitata alla parte d'indennità eccedente la garanzia dell'assicurazione responsabilità civile immobiliare della comunità di proprietari di piani;
- nelle parti dell'immobile, dei locali o degli impianti a uso comune. È assicurata la parte del danno eccedente la garanzia della polizza comunitaria nei limiti corrispondenti alla quota parte della persona assicurata.

Non sono tuttavia incluse:

- le pretese della comunità di proprietari per la parte del danno corrispondente alla quota parte della persona assicurata secondo l'atto di costituzione;
- le prestazioni se la comunità di proprietari non ha stipulato una copertura di un'assicurazione responsabilità civile immobiliare.

d. Committente per i propri beni

Per i lavori di trasformazione o di ampliamento concernenti l'alloggio per i quali la persona assicurata è il committente, l'assicuratore risarcisce:

- le lesioni corporali e i danni a cose mobiliari;
- i danni causati a fondi, edifici e altre opere in seguito a lavori di trasformazione, riparazione e rinnovamento; i lavori non devono tuttavia estendersi allo scavo, toccare le fondamenta e il loro

costo globale non deve oltrepassare Fr. 100'000.– (calcolo secondo gli indici di mercato).

e. Proprietario di terreni non edificati

L'assicuratore accorda una copertura assicurativa in quanto proprietari di terreni non edificati, come particelle per il giardinaggio, piantagioni o boschi. Questa copertura è ammessa in tutta la Svizzera.

3. Responsabilità per danni causati nell'ambito di attività lucrative accessorie

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dall'esercizio, in qualità di indipendente, in Svizzera e nei paesi limitrofi, di un'attività lucrativa accessoria nella misura in cui la cifra d'affari non superi Fr. 20'000.– l'anno. Se la persona assicurata svolge un lavoro per un terzo, la copertura per i danni materiali causati a tale terzo è limitata a Fr. 20'000.– per sinistro.

Non sono tuttavia inclusi in questa copertura:

- ogni attività dipendente (regolata da un contratto di lavoro o sulla base dello statuto di funzionario);
- la responsabilità della persona contraente per l'attività degli impiegati e di altri suoi ausiliari;
- le pretese per i danni a cose prese o ricevute od oggetto di un lavoro;
- le pretese in relazione con qualsiasi attività medica o paramedica;
- la responsabilità in qualità di maestro di sci, di guida alpina o di monitore di sport alla moda come il bungee jumping, il river rafting, il canyoning, lo snow rafting, il fun yak, lo sky diving o il flying fox. L'elenco è incompleto;
- le pretese in relazione con l'organizzazione, la preparazione e l'esecuzione di uscite in calesse;
- le pretese in relazione ad attività per le quali è obbligatoria un'assicurazione;
- la responsabilità per danni derivanti dall'impiego di:
 - organismi geneticamente modificati o di prodotti a essi assimilabili in ragione della modificazione del materiale genetico;
 - organismi patogeni in ragione delle loro proprietà patogene, a condizione che l'impresa assicurata soggiaccia all'obbligo di dichiarazione o autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera per questo tipo d'impiego o ne sarebbe soggetta se l'uso che ne fa all'estero fosse avvenuto in Svizzera.
- la responsabilità per danni dovuti alla produzione o alla commercializzazione di alimenti per animali o di complementi alimentari per animali contenenti organismi geneticamente modificati;
- le rivalse esercitate da terzi.

4. Responsabilità per danni causati a cose o animali affidati

L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile di una persona assicurata per i danni:

- a cose prese o ricevute per essere utilizzate, lavorate, custodite, trasportate;
- a cose prese in affitto;
- ad animali affidati.

Sono tuttavia escluse dall'assicurazione le pretese per i danni causati a:

- oggetti di valore come gioielli, pellicce, oggetti d'arte;
- denaro, carte valori, disegni di viaggio, documenti e piani;
- barche a remi da competizione, battelli a vela o a motore, tavole a vela, moto nautiche e kitesurf;
- aeromobili di ogni genere;
- cavalli e pony, compresi l'equipaggiamento e l'attacco (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 20 capoverso 2 delle CGA);
- cose oggetto di un contratto di locazione-vendita, di leasing, di un contratto simile o di una riserva di proprietà;
- cose appartenenti al datore di lavoro di una persona assicurata;
- veicoli a motore, motocicli e rimorchi (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 20 capoverso 1 delle CGA).

5. Locatario

1. L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile in qualità di:

a. Locatario a domicilio

Per i danni causati a edifici e locali abitativi adibiti a domicilio. Sono comprese le pretese risultanti da danni a parti dell'edificio e delle installazioni utilizzate in comune.

b. Locatario fuori domicilio

Per i danni causati a camere d'albergo, residenze secondarie, appartamenti e case di vacanza e ad altri locali affittati a titolo privato, a case mobili e roulotte non immatricolate a stazionamento fisso.

2. Franchigia

In caso di cambiamento di domicilio, la franchigia viene detratta una sola volta per i danni all'oggetto in locazione (danni che devono essere rimborsati al locatore alla liberazione del domicilio).

3. Non sono tuttavia assicurati:

- i danni che si verificano gradualmente;
- le spese di ripristino di una cosa, qualora sia trasformata di proposito da una persona assicurata o dietro sua iniziativa.

Art. 16 Casi particolari assicurati

1. Copertura in assenza di una responsabilità legale per le persone incapaci di discernimento

1. L'assicuratore risarcisce fino a concorrenza di Fr. 100'000.– per caso di sinistro i danni causati da persone incapaci di discernimento, minorenni o no, che vivono nella stessa economia domestica con la persona contraente, nella misura in cui, nella stessa situazione, la responsabilità di una persona capace di discernimento sarebbe impegnata e coperta dalla presente polizza.
2. Questa copertura è accordata quando né la persona contraente né l'autore possono essere considerati legalmente responsabili del danno.
3. Sono escluse le rivalse esercitate da terzi.

2. Copertura in assenza di una responsabilità legale in caso di danni materiali causati in occasione di attività sportive, ludiche o da un animale

1. L'assicurazione si estende alle pretese per i danni materiali:
 - causati in occasione di attività sportive o ludiche, anche se la persona assicurata non è legalmente responsabile del sinistro;
 - causati da un animale senza che la responsabilità civile del proprietario o del custode sia impegnata.
2. L'assicurazione risarcisce anche le spese veterinarie per animali senza valore materiale.
3. L'indennità dell'assicuratore ammonta al massimo a Fr. 2'000.– per caso di sinistro.
4. Sono escluse le rivalse esercitate da terzi.

3. Copertura in caso di procedura penale contro una persona assicurata

1. Se la persona assicurata è perseguita penalmente per un sinistro assicurato, l'assicuratore copre esclusivamente le spese di avvocato fino a concorrenza di Fr. 10'000.– per caso di sinistro.
2. La scelta dell'avvocato avviene d'intesa tra la persona assicurata e l'assicuratore.
3. L'assicuratore può rifiutare l'assunzione delle spese di avvocato se ritiene che, in tutta probabilità, l'esito della causa penale portata davanti a una giurisdizione superiore sarà sfavorevole alla persona assicurata.
4. Le spese di avvocato concernenti un sinistro causato da una persona assicurata in qualità di titolare o di conducente di un veicolo a motore sono escluse.

Art. 17 Colpa grave di una persona assicurata

1. L'assicuratore rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni e a quello di rivalersi quando la persona assicurata ha causato il sinistro per colpa grave.
2. L'assicuratore si riserva tuttavia tale diritto se al momento dell'atto o dell'omissione di un atto la persona assicurata era sotto l'influenza dell'alcol, di droghe o di farmaci.

Art. 18 Insolvenza finanziaria del responsabile

1. Oggetto della presente copertura complementare

1. L'assicuratore accorda alle persone assicurate che hanno optato per il «Livello plus» ai sensi dell'articolo 9 delle CGA una copertura assicurativa qualora, nel corso della durata del contratto, subissero un danno da parte di terzi per il quale è esigibile una pretesa in responsabilità civile, ma il conseguente indennizzo non possa essere effettivamente ottenuto da tali terzi in ragione di una procedura di esecuzione forzata rimasta infruttuosa.
2. Per terzi si intende l'autore del danno contro il quale una procedura di esecuzione forzata, aperta dalle persone assicurate in ragione del danno subito, è sfociata in una perdita di credito, conformemente alle condizioni per l'indennizzo definite qui sotto.

3. L'estensione della presente copertura deriva dalle disposizioni delle presenti CGA responsabilità civile privata: nella misura in cui le persone assicurate abbiano pretese di risarcimento danni giuridicamente fondate nei confronti di terzi, le persone assicurate si trovano nella stessa situazione in cui tali terzi disponessero di una copertura assicurativa in qualità di persona assicurata ai sensi delle presenti CGA, nei limiti delle disposizioni seguenti.

2. Estensione della copertura

1. Sono assicurate esclusivamente le lesioni corporali e i danni materiali causati alle persone assicurate in cui è comprovato che terzi siano tenuti al risarcimento a titolo di persona privata in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile.
2. L'insieme delle condizioni e delle restrizioni che reggono la copertura assicurativa per la persona assicurata si applica parimenti a terzi ai sensi della presente copertura complementare. Non è tuttavia accordato alcun diritto a prestazioni a terzi ai sensi della presente copertura complementare.
3. Sono esclusi dalla presente copertura complementare:
 - i danni causati da terzi in qualità di detentori o di conducenti di veicoli a motore;
 - i danni causati a veicoli affidati, motocicli compresi (anche se è stata stipulata una copertura opzionale secondo l'articolo 20 capoverso 1 delle CGA);
 - i danni ai cavalli e ai pony noleggiati o in prestito (anche se è stata stipulata una copertura opzionale secondo l'articolo 20 capoverso 2 delle CGA);
 - le rivalse esercitate da terzi (p.es. le pretese di rivalsa e compensatorie espresse da compagnie d'assicurazione).
4. La presente copertura complementare è inoltre sussidiaria a qualsiasi altra copertura assicurativa esistente: l'assicuratore non versa prestazioni nella misura in cui prestazioni sono esigibili da un'altra assicurazione, che si tratti di un'assicurazione a favore delle persone assicurate o di un'assicurazione di terzi tenuta a erogare prestazioni a causa del danno.

3. Condizioni per il risarcimento

1. Per pretendere un risarcimento da parte dell'assicuratore, la persona assicurata deve aver ottenuto:
 - un titolo esecutivo contro i terzi in una procedura di fronte a un tribunale in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE);
 - oppure un riconoscimento di debito dei terzi autentificato da un atto notarile di uno di questi Stati; e deve poter dimostrare che l'intera procedura di esecuzione forzata, fondata su tale titolo e diretta contro terzi, è rimasta totalmente o parzialmente infruttuosa.
2. I titoli ai sensi della presente copertura complementare sono sentenze passate in giudicato e sostituiti di sentenze (transazione giudiziale, riconoscimento di debito davanti a un tribunale).
3. Le procedure di esecuzione forzata sono ritenute infruttuose quando la persona assicurata dimostra presentando documenti:

- che la procedura di esecuzione forzata non ha potuto aver luogo o non a sua totale soddisfazione;
 - oppure che neppure un successo parziale sembra verosimile, per esempio perché esistono atti di carenza di beni contro terzi e sono già stati oggetto di procedimenti infruttuosi nel corso degli ultimi tre anni.
4. A dimostrazione del fallimento della procedura di esecuzione forzata, la persona assicurata deve presentare un atto di carenza beni o un estratto del registro delle procedure concernenti i terzi, da cui risulta il fallimento della procedura.

4. Indennità

1. Nella misura in cui le condizioni di cui all'articolo 18 capoverso 3 siano soddisfatte, l'assicuratore versa un'indennità pari all'importo del risarcimento constatato nel titolo, fino a concorrenza di Fr. 100'000.– per caso di sinistro.
2. Da ogni sinistro sono dedotti una franchigia di Fr. 5000.– e gli eventuali versamenti parziali.
3. L'indennità è versata soltanto contro presentazione del titolo originale, dei documenti originali della procedura e di altri documenti che dimostrano che si tratta di un caso di assicurazione ai sensi della presente copertura complementare.
4. Le persone assicurate sono tenute a cedere all'assicuratore le loro pretese contro terzi, senza riserve, fino a concorrenza dell'importo dell'indennità.

5. Prescrizione

Tutte le pretese basate sulla presente copertura complementare cadono in prescrizione se non sono state notificate per iscritto a GMA SA entro cinque anni dal tentativo infruttuoso di esecuzione forzata.

Art. 19 Esclusioni generali

Sono escluse dall'assicurazione le pretese per:

- i danni subiti da una persona assicurata o da una persona che vive nella sua stessa economia domestica;
- i danni che risultano dall'esercizio di un'attività professionale o di una funzione ufficiale (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 15 capoverso 3 delle CGA);
- i danni a cose o animali affidati (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 15 capoverso 4 delle CGA);
- i danni che risultano dall'uso di veicoli a motore, battelli o aeromobili per i quali un'assicurazione responsabilità civile è legalmente prescritta o che sono immatricolati all'estero (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 20 capoverso 1 e/o 20 capoverso 4 delle CGA) e i danni verificatisi in occasione di gare di velocità, di rally o altre competizioni simili, comprese le corse di allenamento o la guida sul percorso o il circuito;
- i danni causati a cavalli e pony noleggiati o in prestito (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 20 capoverso 2 delle CGA);
- i danni connessi alla pratica della caccia (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 20 capoverso 3 delle CGA);
- i danni connessi alla pratica del paracadutismo, del parapendio, del deltaplano e del kitesurf;

- i danni chiaramente prevedibili o di cui si è accettata l'eventualità;
- i danni materiali sopravvenuti gradualmente o risultanti dall'usura;
- le pretese in relazione con l'amianto;
- i danni economici che non risultano né da una lesione corporale né da un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa;
- i danni causati in caso di crimine o delitto intenzionale;
- i danni legati alla trasmissione di malattie.

Art. 20 Estensioni opzionali della copertura

Se la polizza lo dispone esplicitamente e se è stato corrisposto il supplemento di premio, sono assicurate una o più coperture definite di seguito.

1. Opzione «Danni causati ai veicoli di terzi»

1. Principio

L'assicurazione si estende anche alle pretese per i danni accidentali causati a:

- veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate di peso totale e rimorchi;
 - motocicli;
- affidati alla persona assicurata in qualità di conducente.

2. Carico / scarico

La copertura si estende anche alle pretese per danni causati durante il carico o lo scarico di un veicolo a motore, di un rimorchio o di un motociclo affidato non in esercizio.

3. Perdita del bonus

Quando il danno è coperto da un'assicurazione casco, l'assicuratore risarcisce soltanto la franchigia convenuta per questa assicurazione, come pure un eventuale supplemento di premio derivante dal sinistro. La perdita del bonus è calcolata in base al numero di anni necessari, a decorrere dal sinistro, per raggiungere il grado di premio valido prima dell'incidente.

L'indennità per la perdita del bonus non è versata se l'assicuratore rimborsa le spese del sinistro all'assicuratore casco del veicolo a motore o del motociclo.

4. Condizioni di copertura

L'assicurazione interviene solo se:

- l'utilizzo del veicolo non è regolare, bensì occasionale e di breve durata (al massimo quattordici giorni per anno civile);
- il titolare del veicolo non è il datore di lavoro della persona assicurata;
- il titolare del veicolo non è un noleggiatore professionista o un'impresa del ramo automobilistico. Invece, le pretese per il danneggiamento dei veicoli di cortesia messi a disposizione (gratuitamente o no) in occasione di lavori di riparazione o di manutenzione da un'impresa del ramo automobilistico sono comprese nella copertura. Vale lo stesso per la messa a disposizione gratuita di veicoli di dimostrazione e di prova.

5. Esclusioni

Sono escluse dall'assicurazione le pretese per:

- i danni occasionati su tragitti non autorizzati dalla legge o dal titolare del veicolo;
- i danni verificatisi in occasione di gare di velocità, rally o altre competizioni simili, comprese le corse di allenamento e la guida sul percorso o il circuito;
- i danni dovuti a guasti non conseguenti a un incidente;
- un eventuale deprezzamento del veicolo danneggiato e le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo;
- i danni verificatisi negli Stati Uniti o in Canada.

2. Opzione «Cavalli e/o pony noleggiati o in prestito»

1. A modifica parziale dell'articolo 19 delle CGA, l'assicurazione si estende alle pretese per i danni accidentali causati a cavalli o pony in prestito o noleggiati, al loro equipaggiamento e all'attacco. Queste pretese sono coperte anche durante la partecipazione a concorsi ippici, a prove di addestramento e a corse, allenamenti compresi.
2. Nei limiti della somma d'assicurazione convenuta, l'indennità per un'eventuale perdita di guadagno risultante dall'impossibilità di utilizzo dell'animale, dell'equipaggiamento e dell'attacco non può eccedere Fr. 200.– giornalieri.

3. Opzione «Cacciatore»

1. A modifica parziale dell'articolo 19 delle CGA, l'assicurazione si estende altresì alle pretese derivanti da danni conseguenti:
 - a. all'esercizio della caccia;
 - b. all'attività di guardiacaccia;
 - c. all'impiego di cani;
 - d. alla partecipazione a manifestazioni sportive venatorie.
2. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile dei battitori e di altri ausiliari al servizio della persona assicurata.
3. Sono escluse dall'assicurazione:
 - la responsabilità civile della persona assicurata che non possiede un permesso di caccia valido;
 - le pretese per i danni:
 - causati alla e dalla selvaggina;
 - causati alle colture;
 - verificatisi nei paesi dove l'autorità competente non accetta l'attestato d'assicurazione rilasciato dall'assicuratore;
 - che avvengono negli Stati Uniti e in Canada;
 - derivanti dalla violazione di prescrizioni legali o delle autorità concernenti la caccia e la protezione della selvaggina.

4. Opzione «Aeromodelli»

In deroga parziale all'articolo 19 delle CGA, l'assicurazione comprende la responsabilità civile come detentore di aeromodelli fino a 30 kg.

Art. 21 Pagamento dei premi

1. I premi sono pagabili in Svizzera annualmente in anticipo.
2. Essi possono pure essere pagati in rate semestrali, trimestrali o mensili. In questo caso, l'importo annuo dei premi è scagionato e differito.

3. Il periodo di fatturazione dei premi è di almeno un mese, ad eccezione del mese durante il quale l'adesione inizia o finisce.

Art. 22 Diffida, messa in mora ed esecuzione

1. Se il premio non viene pagato alla scadenza convenuta, il debitore sarà diffidato per iscritto e a sue spese a effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida, che menzionerà le conseguenze del ritardo. Se il termine trascorre infruttuosamente, l'obbligo di prestazione cessa una volta scaduto il termine della diffida.
2. Le persone assicurate non possono pretendere prestazioni per sinistri in relazione con eventi verificatisi durante la sospensione dell'obbligo di prestazione, anche se il premio nel frattempo viene pagato.
3. Se avvia una procedura di esecuzione nei confronti della persona contraente, GMA SA può esigere che questa paghi le spese amministrative.

Art. 23 Modifica della tariffa dei premi

1. GMA SA può adattare la tariffa dei premi e le franchigie per il periodo d'assicurazione successivo.
2. GMA SA deve notificare alla persona contraente le nuove disposizioni del contratto, al più tardi trenta giorni prima della fine del periodo d'assicurazione. In questo caso, la persona contraente ha il diritto di disdire il suo contratto per la fine del periodo d'assicurazione in corso entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della polizza o della comunicazione della modifica. La disdetta deve pervenire a GMA SA entro trenta giorni, al più tardi tuttavia l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.
3. Se la persona contraente non disdice il contratto, le modifiche dei premi sono considerate accettate.
4. Se l'autorità federale o un'autorità cantonale, sulla base di una copertura soggetta a una disposizione legale, decreta un cambiamento di premio, GMA SA può procedere al relativo adeguamento del contratto. In questo caso, il diritto di disdetta non è applicabile.

Art. 24 Adeguamento delle condizioni d'assicurazione

1. GMA SA ha il diritto di adeguare le condizioni d'assicurazione.
2. Le nuove condizioni si applicano se vengono adeguate nel corso della validità dell'assicurazione.
3. GMA SA comunica per iscritto questi adeguamenti alle persone contraenti. Le persone contraenti non disposte ad accettare questi adeguamenti possono disdire il contratto per la data dell'adeguamento. Se GMA SA non riceve alcuna disdetta entro trenta giorni dalla comunicazione dell'adeguamento, le nuove condizioni sono considerate accettate.
4. Se l'autorità federale o un'autorità cantonale, sulla base di una copertura soggetta a una disposizione legale, decreta un cambiamento di franchigia, dei limiti dell'indennità o della copertura, GMA SA può procedere al relativo ade-

guamento del contratto. In questo caso, il diritto di disdetta non è applicabile.

Art. 25 Notifica di un sinistro

1. La persona contraente deve notificare a GMA SA, il più rapidamente possibile dopo che si è verificato o che è stato constatato, qualsiasi sinistro le cui conseguenze prevedibili possono concernere l'assicurazione. Ciò vale anche qualora siano state formulate pretese di risarcimento di danni contro una persona assicurata.

In caso di necessità

Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA
Prestazioni Patrimonio
Rue des Cèdres 5 – Casella postale – 1919 Martigny
N° telefono 0848 803 222
sinistriprotect@groupemutuel.ch

2. GMA SA, dopo le verifiche preliminari, trasmette il caso all'assicuratore che, da quel momento, è in contatto diretto con la persona assicurata.
3. L'assicuratore effettua la verifica finale della copertura e, se essa è accordata, assume la gestione del caso.

Art. 26 Obblighi in caso di sinistro

1. Le persone assicurate devono collaborare con l'assicuratore nell'indagine sui fatti e nell'accertamento della prova del danno.
2. Le persone assicurate devono astenersi da qualsiasi presa di posizione personale in merito alle richieste della parte lesa. In particolare, le persone assicurate non sono autorizzate a riconoscere le pretese di risarcimento di danni o a indennizzare il danneggiato.
3. Salvo in caso di necessità, le persone assicurate non devono prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo dell'assicuratore.
4. La persona contraente è tenuta a fornire all'assicuratore qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione dell'assicuratore, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire all'assicuratore le relative informazioni e la documentazione corrispondente. L'assicuratore ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.
5. GMA SA dovrà essere parimenti informato immediatamente se, in seguito a un sinistro, la persona assicurata è oggetto di una contravvenzione o di una procedura penale o se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale.

Art. 27 Violazione degli obblighi in caso di sinistro

1. Le persone assicurate si assumono tutte le conseguenze di una violazione colposa dell'obbligo di notifica.
2. Se una persona assicurata viola in modo colposo uno dei suoi obblighi contrattuali, l'assicuratore è liberato da ogni obbligo nei suoi confronti.

Art. 28 Gestione dei casi di sinistro

1. L'assicuratore interviene in caso di sinistro solo nella misura in cui le pretese oltrepassino l'eventuale franchigia convenuta.
2. L'assicuratore conduce le trattative con la parte lesa e agisce in qualità di rappresentante delle persone assicurate. Queste ultime sono vincolate dalla liquidazione da parte dell'assicuratore nei confronti delle pretese della parte lesa.
3. L'assicuratore ha il diritto di versare l'indennità direttamente alla parte lesa, senza dedurre un'eventuale franchigia. In tal caso, le persone assicurate sono tenute a rimborsare la franchigia rinunciando a qualsiasi opposizione.
4. Nel caso in cui, in relazione a pretese in responsabilità civile, le persone assicurate sono minacciate di una denuncia alla polizia o di una querela penale o qualora la parte lesa avanzi le sue pretese tramite un'azione giudiziaria, l'assicuratore si riserva il diritto di nominare un difensore o un legale al quale la persona assicurata deve conferire procura. La gestione del processo deve essere assegnata all'assicuratore, che se ne assume le spese. Se il giudice accorda delle ripetibili alle persone assicurate, le stesse vengono percepite dall'assicuratore nella misura in cui esse non siano destinate a coprire le spese personali delle persone assicurate.

Art. 29 Cessione e costituzione in pegno delle prestazioni

La persona assicurata non è abilitata, senza previa autorizzazione dell'assicuratore, a cedere a danneggiati o a terzi le pretese risultanti da questa assicurazione.

Art. 30 Rivalsa contro la persona assicurata

Se le disposizioni del presente contratto o della LCA che limitano o annullano la garanzia non possono essere opposte a norma di legge al danneggiato, l'assicuratore ha un diritto di rivalsa contro la persona assicurata, purché fosse stato in diritto di diminuire o rifiutare le sue prestazioni.

Art. 31 Obbligo di informare

1. Qualsiasi cambiamento (cognome, nome, sesso, stato civile, domicilio, conto bancario o postale, e-mail, telefono) e i decessi devono essere immediatamente notificati a GMA SA. In caso di mancata notifica o di notifica tardiva, i danni e le spese a carico di GMA SA possono essere reclamati alla persona assicurata.
2. Se la persona contraente trasferisce il suo domicilio o la sua residenza fuori dalla Svizzera, deve avvisare GMA SA e consegnargli un attestato di partenza emesso dal comune o dal cantone. Su tale base, l'assicuratore disdice il contratto d'assicurazione con effetto dalla data di partenza indicata nell'attestato.
3. Se la persona contraente omette di comunicare la sua partenza o la comunica entro un termine inappropriato, GMA SA può disdire il contratto con effetto retroattivo dalla data effettiva di partenza notificata al comune o al

cantone. In questo caso, le eventuali prestazioni indebite saranno reclamate alla persona contraente.

4. Per l'accertamento dei fatti, la persona contraente deve collaborare agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio ecc.

Art. 32 Obbligo di diligenza

1. La persona contraente è tenuta a osservare l'obbligo di diligenza.
2. In particolare, deve adottare le misure dettate dalle circostanze per impedire il verificarsi di eventi che possano comportare pretese da parte di terzi o l'aggravamento del danno che comporta pretese da parte di terzi.
3. Se, in seguito a una colpa, sono stati violati gli obblighi di diligenza, le prescrizioni in materia di sicurezza o altri obblighi, l'indennità potrà essere ridotta nella misura in cui il verificarsi o l'estensione del danno ne siano stati influenzati.

Art. 33 Comunicazioni

1. Le comunicazioni della persona contraente e di GMA SA o dell'assicuratore possono essere validamente effettuate per iscritto o tramite qualsiasi altra forma che consenta la prova per testo (posta elettronica o mezzi di comunicazione messi a disposizione da GMA SA o dall'assicuratore), ad eccezione dei social network.
2. Le comunicazioni della persona contraente in relazione alla gestione dei contratti devono essere trasmesse agli indirizzi di posta o elettronici che figurano nei documenti ufficiali di GMA SA.
3. Le comunicazioni della persona contraente in relazione al trattamento di un sinistro devono essere trasmesse agli indirizzi di posta o elettronici che figurano nei documenti ufficiali dell'assicuratore.
4. Le comunicazioni di GMA SA sono validamente effettuate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico indicato dalla persona contraente a GMA SA.
5. Le comunicazioni dell'assicuratore sono validamente effettuate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico indicato dalla persona contraente all'assicuratore.
6. L'assicuratore può altresì effettuare comunicazioni generiche alle persone contraenti tramite il giornale destinato agli assicurati. La persona contraente che non desidera più ricevere tale giornale può richiederlo all'assicuratore. In tal caso, l'assicuratore declina qualsiasi responsabilità relativamente alle comunicazioni pubblicate.

Art. 34 Prescrizione e decadenza

1. I crediti derivanti dal contratto d'assicurazione cadono in prescrizione cinque anni dopo il fatto dal quale nasce l'obbligo.
2. Decadono le richieste d'indennità che sono state rifiutate e che non sono state oggetto di un'azione giudiziaria nei cinque anni che seguono il sinistro.

Art. 35 Trattamento dei dati personali della persona assicurata

Dati personali e sensibili

Il Groupe Mutuel Services SA tratta i dati personali e i dati sensibili della persona contraente, della persona assicurata, e, se del caso, dei loro aventi diritto o delle persone vincolate (qui di seguito: le persone interessate) per conto di Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA, l'assicuratore. Il trattamento dei dati è delegato al Groupe Mutuel Services SA (qui di seguito: Groupe Mutuel), una società della Groupe Mutuel Holding SA. Queste due società sono soggette alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Con l'espressione «dati personali» si intendono le informazioni relative alle persone interessate, che includono tra l'altro quelle relative alla gestione del contratto d'assicurazione. Con l'espressione «dati sensibili» si intendono le informazioni relative allo stato di salute delle persone assicurate e ai sinistri. Sono soprattutto trattate le seguenti categorie di dati personali e sensibili: i dati personali dichiarativi delle persone interessate, vale a dire quei dati che il Groupe Mutuel può raccogliere dalle persone interessate in caso di interesse manifesto e/o in caso di sottoscrizione di prodotti e servizi che fornisce o distribuisce; i dati relativi alle prestazioni fornite o al funzionamento di prodotti e servizi o al loro utilizzo, in particolare quando si utilizzano i servizi online; i dati provenienti da terzi, da altri servizi o da informazioni pubbliche quando ciò è autorizzato.

Base giuridica

Il Groupe Mutuel tratta i dati personali e sensibili delle persone interessate e implementa il trattamento dei dati secondo le seguenti basi giuridiche: il consenso delle persone interessate, rispettivamente l'esplicito consenso per i dati sensibili; le disposizioni di legge applicabili alle attività del Groupe Mutuel (in particolare la LPD); il contratto stipulato tra il Groupe Mutuel e le persone interessate; l'interesse pubblico preponderante o l'interesse privato preponderante (ai sensi della LPD) del Groupe Mutuel o delle persone interessate.

Finalità

I dati personali e sensibili sono utilizzati in particolare per valutare i rischi da assicurare, trattare i sinistri, garantire il monitoraggio amministrativo, statistico e finanziario del contratto, consentire la gestione delle sue attività (statistiche, audit interno ed esterno ecc.) e il rispetto dei suoi obblighi legali, il miglioramento e lo sviluppo dei servizi forniti, l'ottimizzazione e l'economia dei costi assicurativi, l'esecuzione di operazioni di prospezione e di marketing, la gestione dei debiti e dei contenziosi, la lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode fiscale. A tal fine, tali dati potranno essere comunicati, condivisi e scambiati tra il Groupe Mutuel e terzi (vedere sotto). Per quanto concerne i dati utilizzati a fini statistici, questi sono resi anonimi.

Sicurezza

Nell'ambito del trattamento dei dati personali e in relazione ai rischi presentati dal trattamento, il Groupe Mutuel, i suoi intermediari assicurativi e altri mandatari (ad esempio un riassicuratore) si impegnano a implementare tutte le misure necessarie per conformarsi alla normativa sulla protezione dei dati. Tali disposizioni includono, in particolare, le misure tecniche, fisiche e organizzative necessarie per tutelare la sicurezza dei dati personali e impedirne la modifica, il danneggiamento o l'accesso da parte di terzi non autorizzati.

Trasferimento dei dati

I dati vengono trattati in modo riservato e possono essere comunicati all'assicuratore e a terzi (ad esempio: intermediari assicurativi, riassicuratori, medici, beneficiari, ufficio AI, sicurezza sociale del paese di residenza della persona assicurata) anche all'estero. Tale comunicazione avviene, ad esempio, sulla base di obblighi legali, decisioni giudiziarie, condizioni generali di assicurazione o consenso delle persone interessate. Il consenso deve essere esplicito se si tratta di dati sensibili. Se il trattamento dei dati è oggetto di un contratto di subappalto, outsourcing o collaborazione con terzi, questi ultimi si impegnano, nell'ambito del loro rapporto contrattuale con il Groupe Mutuel, a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Groupe Mutuel seleziona i subappaltatori che presentano le necessarie garanzie. I dati affidati agli intermediari assicurativi saranno registrati e trasmessi al Groupe Mutuel per il trattamento delle domande di assicurazione e per il monitoraggio amministrativo e finanziario tra l'intermediario assicurativo e il Groupe Mutuel. Quest'ultimo non è responsabile del trattamento dei dati personali che la persona interessata può avere autorizzato a terzi o che è realizzato indipendentemente dal Groupe Mutuel. Spetta alle persone interessate riferirsi alle politiche di protezione dei dati di terzi per verificare le condizioni del trattamento effettuato, o per esercitare i propri diritti in relazione a tale trattamento.

Profilatura

Durante il rapporto contrattuale con il Groupe Mutuel, le persone interessate possono essere oggetto di profilatura a scopo di marketing, in modo che l'assicuratore possa proporre servizi e prodotti che soddisfino le loro aspettative, il loro profilo e le loro esigenze.

Durata di conservazione

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario per legge, per la gestione del contratto d'assicurazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, della riscossione e/o degli eventuali litigi tra il Groupe Mutuel, la persona assicurata, l'intermediario assicurativo o i terzi.

Diritti di accesso e di rettifica

Le persone interessate hanno il diritto di accedere ai loro dati personali, far rettificare tali dati, far cancellare i loro dati nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, far limitare il trattamento dei dati, chiedere il trasferimento dei dati, revocare il consenso al trattamento dei dati personali con riserva del trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto, rivolgersi all'autorità di vigilanza competente.

Data Protection Officer

Il Groupe Mutuel ha designato un Data Protection Officer (adetto alla protezione dei dati) che può essere contattato al seguente indirizzo:

dataprotection@groupemutuel.ch.

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati si trovano nel sito Internet del Groupe Mutuel:

www.groupemutuel.ch.

Art. 36 Giurisdizione e foro competente

1. Salvo disposizioni particolari contrarie, gli obblighi risultanti dal contratto devono essere adempiuti sul territorio svizzero in franchi svizzeri.
2. In caso di contestazione, la persona contraente o la persona avente diritto può scegliere i tribunali del suo domicilio svizzero o quelli della sede del GMA SA.
3. In caso di controversia riguardo alle pretese derivanti dalla presente assicurazione, il foro di un'eventuale azione legale contro l'assicuratore è quello del domicilio svizzero della persona assicurata o della sede dell'assicuratore.

Art. 37 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie

La copertura non è concessa nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie legali applicabili si oppongono all'erogazione della prestazione contrattuale.

Art. 38 Disposizioni legali

Per la presente assicurazione si applicano inoltre le prescrizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 e quelle dell'Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.